

## Schema di contratto

### **Contratto di esternalizzazione della Funzione Compliance**

Codice CIG 89114519FF

Tra

la Società "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" siglabile "FINAOSTA S.p.A.", Società con socio unico, con sede in Aosta Via Festaz n. 22, capitale sociale di Euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114, Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B., direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, a quanto infra facoltizzato dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (di seguito "FINAOSTA" o "Società")

e

(di seguito "Appaltatore" o "Funzione Compliance" o "Outsourcer" o "Funzione di Conformità" o semplicemente "Funzione")

Premesso che

- ai sensi del D.Lgs. 385/93 e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 "Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari", gli intermediari finanziari istituiscono, tra le funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti, la Funzione di Conformità alle norme;
- l'esternalizzazione della Funzione è stata preceduta, nel rispetto della Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 e della policy interna di FINAOSTA, dalla redazione e approvazione di una *due diligence*;
- allo scopo di assicurare il servizio \_\_\_\_\_ è stata esperita gara \_\_\_\_\_
- il servizio è stato aggiudicato a \_\_\_\_\_
- *aggiungere eventuali requisiti obbligatori previsti in sede di gara/aggiudicazione*
- *breve descrizione dell'Appaltatore*

- l'Appaltatore dispone di strutture, risorse, competenze, capacità ed esperienza in conformità ai criteri e alle disposizioni previsti dalla normativa vigente ai fini dell'esercizio, in maniera professionale e affidabile, della funzione esternalizzata;
- l'Appaltatore, in possesso dei requisiti previsti, non svolge contemporaneamente, per FINAOSTA o del gruppo finanziario FINAOSTA, incarichi relativi a funzioni aziendali di controllo e attività che sarebbe chiamato a controllare in qualità di fornitore di servizi;

si conviene e stipula quanto segue

#### Art. 1 (Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### Art. 2 (Oggetto dell'Attività)

Su incarico della Società, l'Appaltatore effettuerà, in completa autonomia e con l'impiego del tempo ritenuto necessario a svolgere i propri compiti in maniera efficace, le attività attribuite dalla vigente normativa, primaria e secondaria, alla Funzione di Conformità, come disciplinate dal combinato disposto di cui al D.Lgs. 385/93 ed alla Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 e dettagliate nel presente contratto.

Ai sensi del paragrafo 2, Sezione III, Capitolo I, Titolo III della predetta Circolare di Banca d'Italia n. 288/2015, gli ambiti operativi di intervento della Funzione di Conformità saranno i seguenti:

- 1) identificazione nel continuo delle norme applicabili alla Società e alle attività da essa prestate e misurazione/valutazione dell'impatto di esse sui processi e sulle procedure aziendali;
- 2) verifica della conformità della Società alle prescrizioni normative esterne e di autoregolamentazione;
- 3) formulazione di proposte su modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;
- 4) monitoraggio successivo dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità;
- 5) predisposizione di flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle altre funzioni/strutture aziendali coinvolte;
- 6) consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità, nonché collaborazione nell'attività di formazione del personale, sulle disposizioni applicabili alle attività svolte.

In particolare, in riferimento al ruolo svolto dalla Funzione Compliance ex ante, l'Appaltatore dovrà verificare la conformità dei nuovi prodotti/servizi, progetti innovativi, nuove linee di

business, proporre eventuali modifiche organizzative e procedurali per assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità ed operare nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse anche con riguardo ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Con riguardo all'attività di controllo ex post, l'Appaltatore dovrà verificare l'effettiva realizzazione delle attività volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme, identificate dalle diverse strutture/aree aziendali (verifiche di follow-up).

La Funzione Compliance dovrà assicurare, secondo un approccio risk based, il presidio del rischio di non conformità relativamente a tutte le norme applicabili alla Società, prevedendo una particolare graduazione degli adempimenti in relazione (i) al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta; (ii) alle conseguenze delle eventuali violazioni; (iii) all'esistenza, all'interno dell'Intermediario, di altre forme di presidio specializzato.

### **Attività della Funzione Compliance**

La Funzione di Compliance, per assolvere al ruolo di controllo di conformità, svolge funzioni di indirizzo alla struttura aziendale e fornisce supporto agli Organi Societari, anche attraverso l'integrazione e il supporto delle altre funzioni di Controllo. La Funzione Compliance presidia il rischio di non conformità alle norme che disciplinano tutta l'attività aziendale.

Le principali aree di intervento della Funzione Compliance si incentrano su:

- governo e gestione del processo di Compliance dell'Intermediario;
- applicazione delle politiche di gestione sulla conformità;
- comunicazione e formazione in materia di Compliance;
- valutazione degli elementi atti ad assicurare processi e attività conformi alle norme, dotati dei necessari supporti e strumenti, in termini di impianto normativo, risorse umane, ICT ecc.;
- analisi e valutazione del livello di rischio di Compliance sulla base di specifici strumenti di monitoraggio e controlli a distanza;
- identificazione dei fattori quali possono scaturire rischi di incorrere in sanzioni giudiziarie, amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazione di disposizioni normative;
- valutazione dell'effettiva messa in atto, da parte delle funzioni competenti, dei presidi organizzativi (strutture, processi, procedure) per la prevenzione del rischio di Compliance.

Si elencano di seguito le attività della Funzione Compliance:

- Analisi normative e impatti sulla conformità;
- Identificazione dei cambiamenti normativi e definizione delle necessità di adeguamento;
- Valutazione delle politiche e delle prassi di remunerazione e sistema incentivante;
- Valutazione dell'adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni, per quanto di competenza;
- Validazione di normative interne;

- Valutazione ex ante della conformità di nuovi progetti, nuovi servizi e nuovi canali distributivi;
- Valutazione ex post della conformità dei processi alle norme esterne e interne;
- Verifica dell'efficacia degli interventi di adeguamento a nuove norme;
- Verifica dell'effettiva rimozione delle problematiche riscontrate;
- Verifica della coerenza dei percorsi formativi del personale;
- Formazione, attività di consulenza alla struttura aziendale;
- Attività di monitoraggio dell'operatività degli intermediari e della clientela;
- Attività di consulenza ai vertici aziendali, alle varie funzioni dell'Intermediario.

#### ***Declinazione delle attività ex ante/nel continuo***

La Funzione Compliance identifica nel continuo le norme applicabili all'intermediario finanziario e alle attività da esso prestate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali. A tal fine, eroga appositi servizi finalizzati ad individuare gli aggiornamenti normativi che impattano il perimetro della Funzione e che, come tali, risultano sensibili per l'operatività della Società:

- i. Alert informativo: trattasi di informative aventi ad oggetto le novità normative intervenute a seguito dell'emanazione di provvedimenti da parte del Legislatore, nazionale e comunitario, delle Autorità di Vigilanza e di altre Autorità;
- ii. Alert Pubblica Amministrazione: consiste in informative inerenti alla produzione normativa rilevante per le società partecipate (es. provvedimenti ANAC).

La Funzione interviene nel processo di produzione e di aggiornamento della normativa interna (i) fornendo gli input necessari per la redazione della stessa in conformità alle norme di eteroregolamentazione e (ii) contribuendo a verificarne la conformità alle disposizioni di riferimento, validandola prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. L'attività viene formalizzata all'interno del c.d. visto di conformità.

La Funzione Compliance fornisce consulenza ed assistenza nei confronti degli organi aziendali in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità. La Società può sottoporre alla Funzione Compliance richieste di approfondimento in merito ad una specifica disposizione normativa. La Funzione si esprime attraverso il c.d. parere di conformità.

La Funzione Compliance è coinvolta nella valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi). La Funzione si esprime attraverso la c.d. valutazione di conformità.

La Direzione/Ufficio/Servizio che richiede il visto, il parere o la valutazione di conformità, sottopone la propria richiesta al Referente interno, che la inoltra alla Funzione Compliance.

La Funzione Compliance fornisce riscontro entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta completa della documentazione richiesta dalla Funzione stessa, salvo particolari esigenze e/o eventi esterni non rientranti nella sfera di controllo della Funzione Compliance, determinati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta, che al fine di espletare detta attività richiedano un termine maggiore per lo svolgimento dell'attività di conformità ex ante.

La Funzione Compliance collabora nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme. A tal fine, collabora con la Direzione Personale e Servizi.

La Funzione Compliance è coinvolta nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse anche con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali, secondo quanto previsto dalla normativa interna di Finaosta.

A conclusione delle verifiche di conformità ex post, la Società definisce gli interventi correttivi o le misure di intervento precoce, graduati in relazione alla tipologia ed alla gravità delle anomalie riscontrate (c.d. azioni di remediation). Trimestralmente, in collaborazione con l'Organizzazione di FINAOSTA, la Funzione Compliance monitora lo stato di attuazione (c.d. SAL) delle azioni di remediation (c.d. follow up), attraverso un apposito strumento informatico denominato Remediation Plan, nel quale sono tracciate:

- le azioni correttive pianificate a seguito delle raccomandazioni/osservazioni formulate dalla Funzione Compliance;
- le allocazioni di responsabilità (owner dell'intervento correttivo), lo stato dell'azione di remediation, le tempistiche previste per la conclusione dell'azione e gli eventuali differimenti.

#### ***Declinazione delle attività ex post***

Secondo quanto previsto dal Programma di attività, la Funzione Compliance conduce apposite verifiche ex post di conformità. Al termine, la Funzione Compliance redige il c.d. verbale di compliance.

Gli organi aziendali possono richiedere alla Funzione Compliance apposite verifiche non previste dal Programma di attività. Analogamente, il Responsabile della Funzione in ragione di specifiche evidenze e/o segnalazioni.

La Funzione Compliance predispone il verbale di compliance in bozza e lo trasmette al Referente interno che, a sua volta, lo inoltra alle Direzioni/Servizi/Uffici coinvolti negli accertamenti. Le Direzioni/Servizi/Uffici coinvolti negli accertamenti forniscono riscontro entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del Verbale in formato "bozza". Gli esiti delle attività di verifica ex post sono discussi con le Direzioni/Servizi/Uffici coinvolti negli accertamenti nel c.d.

exit meeting: al termine, la Funzione Compliance formalizza il verbale di compliance in formato “definitivo”.

### **Perimetro normativo**

La Funzione Compliance presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità **con riguardo a tutta l'attività aziendale**, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

Per le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità, quali quelle che riguardano l'esercizio dell'attività bancaria e di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore, e per quelle norme per le quali non siano già previste forme di presidio specializzato all'interno di FINAOSTA la Funzione è direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità.

Con riferimento ad altre normative per le quali siano già previste forme specifiche di **presidio specializzato**, FINAOSTA, in base a una valutazione dell'adeguatezza dei controlli specialistici a gestire i profili di rischio di non conformità, gradua i compiti della Funzione Compliance, che comunque è responsabile, in collaborazione con le funzioni specialistiche incaricate, almeno della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e della individuazione delle relative procedure, e procede alla verifica dell'adeguatezza delle procedure medesime a prevenire il rischio di non conformità.

Con riferimento alle normative per le quali sono stati individuati dalla Società presidi specialistici, in particolare, la Funzione Compliance dovrà:

- garantire un'attività di supervisione e coordinamento sulla scorta dei flussi informativi forniti dalle strutture aziendali di riferimento;
- fornire al Responsabile del presidio specialistico la metodologia di compliance per l'esecuzione delle attività di controllo di secondo livello;
- condividere con il Responsabile del presidio specialistico le tipologie di controllo da effettuare (es. check list);
- effettuare la verifica delle attività svolte dal presidio specialistico e la sua adeguatezza, la stessa mantiene la responsabilità finale dei controlli di secondo livello effettuati dal responsabile del presidio.

La Funzione Compliance dovrà pervenire a una valutazione, per ciascuna materia aziendale a impatto rilevante, dei rischi di non conformità individuati e dovrà fornire elementi e informazioni inerenti al presidio operativo da porre in essere per la loro risoluzione, in coerenza con il disegno organizzativo e di governo e con le responsabilità assegnate alle funzioni aziendali coinvolte nella gestione del processo di Compliance.

Si declinano gli ambiti normativi inseriti nel perimetro diretto della Funzione Compliance (c.d. perimetro diretto):

- Trasparenza bancaria;
- Reclami;
- Usura;
- Incentivazione e remunerazione;
- Antimafia;
- Equitalia;
- TUB;
- Corte dei conti;
- Unione europea;
- Codice Civile;
- Codice di Procedura Civile;
- Fallimentare.

Si declinano gli ambiti normativi inseriti nel presidio specializzato (c.d. perimetro indiretto):

- Anticorruzione;
- Amministrazione trasparente;
- Antiriciclaggio;
- D. Lgs. 231/01;
- Privacy;
- Sicurezza sul lavoro;
- Bilancio IAS;
- Appalti;
- Personale - previdenziale;
- Fiscale;
- Anagrafe Tributaria.

Qualora la Società individui ambiti normativi non compresi nell'elenco del c.d. perimetro indiretto in cui assume rilievo il rischio di non conformità (o, al contrario, norme comprese nell'elenco del perimetro indiretto in cui non assume più rilievo un rischio di non conformità), previo assenso della Funzione Compliance, potrà integrare e/o modificare le norme sopra indicate.

Si declinano le attività della Funzione Compliance nella fase del processo di adeguamento normativo:

- Alerting (servizio ad hoc);
- Controllo di efficacia e di adeguatezza del presidio;
- Indicazione della metodologia di Compliance;
- Verifica delle attività condotte dal presidio specialistico;

- Reporting agli Organi aziendali sui rischi rilevati.

### **Pianificazione e rendicontazione**

La Funzione Compliance dovrà presentare:

- annualmente: il **Programma di attività**, nel quale sono identificate le principali aree in cui si intendono concentrare i controlli di competenza. La programmazione degli interventi tiene conto sia delle eventuali carenze emerse nello svolgimento dei controlli, sia di eventuali nuovi rischi identificati nel corso dell'attività. È compito del Responsabile della Funzione monitorarne l'attuazione, promuovendone la revisione o l'aggiornamento sulla base di eventuali esigenze sopravvenute. Il Programma di attività è redatto unitamente alla **Relazione annuale delle attività svolte** dalla Funzione Compliance, salvo che particolari esigenze ne richiedano la separata predisposizione;
- semestralmente: la **Relazione semestrale dell'attività svolta** in merito a:
  - a. risultati emersi dalle attività di verifica svolte;
  - b. aggiornamento delle azioni di remediation pianificate dalle strutture in riscontro alle raccomandazioni e/o osservazioni formulate nell'ambito delle verifiche ex post (c.d. Remediation Plan);
  - c. carenze organizzative e/o procedurali eventualmente rilevate;
  - d. interventi proposti per la risoluzione delle criticità riscontrate;
  - e. consulenza erogata;
  - f. visti e pareri di conformità, nonché valutazioni di conformità su nuovi prodotti e/o servizi;
  - g. informativa in merito agli argomenti trattati nel corso delle periodiche riunioni con le funzioni di controllo del Gruppo Finanziario e con il Collegio Sindacale di Finaosta;
  - h. valutazioni del processo di gestione dei reclami: la Funzione Compliance riferisce agli organi aziendali, anche sulla base della relazione predisposta dal responsabile e con periodicità almeno annuale, su: (i) la situazione complessiva dei reclami ricevuti, con i relativi esiti; (ii) le pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario e dell'autorità giudiziaria che hanno definito in senso favorevole ai clienti questioni oggetto di precedente reclamo, ritenuto infondato; (iii) le principali criticità che emergono dai reclami ricevuti; (iv) l'adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate.

In ogni caso, la Funzione Compliance dovrà informare tempestivamente, con i mezzi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali su ogni violazione o carenza rilevante riscontrate nello svolgimento dei propri controlli.

Il Programma di attività sarà condiviso, nel rispetto della reciproca indipendenza, con le altre Funzioni di controllo della Società (Servizio Controllo Interno, Funzione Risk Management,



Funzione Antiriciclaggio) ed il Referente interno della funzione esternalizzata, al fine di valorizzare la coerenza e la complementarietà delle attività pianificate.

La Relazione annuale, il Programma di attività e la Relazione semestrale sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Coordinamento con gli Organi Aziendali e le Funzioni Aziendali di Controllo**

Il Responsabile ha accesso diretto e comunica senza restrizioni od intermediazioni con il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, il Direttore Generale ed i Comitati del Gruppo Finanziario.

Sono assicurati gli opportuni flussi informativi tra le funzioni aziendali che svolgono attività di controllo.

La Funzione Compliance dovrà confrontarsi trimestralmente con le altre funzioni di controllo di Gruppo in specifiche riunioni a cui, di norma, partecipa il Collegio Sindacale.

La Funzione Compliance potrà confrontarsi nel continuo con le Funzioni di Controllo della Controllata Aosta Factor S.p.A..

### **Disponibilità a confronti con l'organo di vigilanza, in particolare a fronte di ispezioni**

La Funzione Compliance dovrà rendersi altresì disponibile a confrontarsi con l'Organo di Vigilanza (Banca d'Italia) a fronte di richieste di incontro da parte di quest'ultimo.

### **Messa a disposizione delle carte di lavoro - Canali riservati**

Nell'espletamento dell'incarico, la Funzione dovrà assicurare la corretta conservazione e l'adeguata protezione di dati, atti, informazioni riservate, notizie, comunicazioni e documenti relativi a FINAOSTA e ai suoi clienti, di cui viene in possesso nell'esercizio delle attività inerenti lo svolgimento della funzione di conformità.

La Funzione Compliance dovrà rendere disponibile le carte di lavoro prodotte a supporto delle verifiche effettuate oltre che i risultati dei controlli svolti che saranno di proprietà di FINAOSTA.

Per l'espletamento dell'incarico, la Funzione porrà a disposizione della Società appositi canali riservati per lo scambio dei flussi informativi, rappresentati da:

- l'indirizzo email "finaosta\_compliance@\_\_\_\_.it";
- il registro elettronico delle attività, aggiornato nel continuo dalla Funzione, con il quale vengono tracciate le attività, i tempi di evasione ed eventuali note utili;
- un protocollo di trasferimento dati FTP (utenza: finaosta), riservato e protetto, che consente lo scambio immediato della documentazione propedeutica alle attività ex ante ed ex post;
- un ulteriore FTP (utenza: finaosta-doc-riservata), accessibile al solo Responsabile della Funzione, ove la Società può archiviare, tempo per tempo, i verbali delle riunioni del C.d.A. e dei Comitati del Gruppo Finanziario.

L'Appaltatore si impegna inoltre a rispettare quanto previsto nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, con particolare riferimento ai \_\_\_\_\_.

#### Art. 3 (Modalità di esecuzione dell'incarico)

Alla luce del quadro normativo di riferimento che definisce sia il contenuto minimo delle attività della Funzione di Conformità, sia i tratti caratteristici entro cui gli intermediari autorizzati possono adottare soluzioni organizzative più idonee, l'Appaltatore, attraverso:

- la propria esperienza;
- la professionalità del proprio personale;
- l'assenza di vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai responsabili dei settori di attività della Società sottoposti a verifica,

garantisce che l'attività sarà svolta in modo autonomo e indipendente, riferendo degli esiti della stessa con obiettività e imparzialità.

L'incarico di Responsabile della Funzione di Conformità (di seguito anche solo il "Responsabile") sarà assunto dal dottor \_\_\_\_\_ (di cui si allega il relativo *curriculum vitae* nell'allegato \_\_\_ al presente contratto).

L'Appaltatore potrà sostituire il Responsabile, con 30 giorni di preavviso, fermo restando che il nuovo soggetto individuato quale Responsabile dovrà avere le competenze necessarie allo svolgimento dell'attività (il termine indicato, così come ogni altro termine previsto nel presente contratto è da intendersi espresso in giorni di calendario).

Il Responsabile eserciterà la propria funzione anche avvalendosi della collaborazione del Gruppo di Lavoro offerto, in completa autonomia decisionale e con l'impiego del tempo ritenuto necessario e sufficiente alla perfetta e completa definizione del servizio.

I controlli saranno effettuati dall'Appaltatore sulla base di analisi della documentazione acquisita presso le competenti unità organizzative della Società, delle risultanze della procedura elettronica, della normativa interna della Società, nonché sulla base di interviste agli addetti ovvero ai responsabili delle singole strutture aziendali.

L'attività potrà essere svolta sia presso gli uffici della Società, o presso gli eventuali outsourcer di quest'ultima, sia presso gli uffici dell'Appaltatore.

#### Art. 4 (Gruppo di lavoro)

Il Responsabile della Funzione e il gruppo di lavoro incaricato di eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto sono quelli indicati nell'offerta prodotta in gara.

L'Appaltatore si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, nonché la stabilità della composizione del Gruppo, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva, se non per motivate e sopravvenute ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali.

Durante l'esecuzione del Contratto la modificazione soggettiva del gruppo di lavoro indicato nell'offerta di gara è consentita soltanto mediante l'impiego di risorse sostitutive di pari livello professionale a quelle sostituite. L'Appaltatore dovrà garantire di non diminuire l'efficienza e la professionalità del gruppo di lavoro, in particolare garantendo i livelli stabiliti con gli altri SLA. L'Appaltatore, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà darne tempestiva comunicazione a FINAOSTA, garantendo un periodo di affiancamento.

**Art. 5 (Vigilanza sulle funzioni affidate in outsourcing e livello di servizio)**

La Società vigila affinché le funzioni esercitate dall'Appaltatore rispondano agli standard richiesti, garantiscano la sana e prudente gestione e comunque non facciano emergere rischi operativi e di reputazione per la Società medesima.

Al fine di valutare su base continuativa i servizi forniti dall'Appaltatore, la Società verificherà lo svolgimento delle attività nel rispetto della presente contratto e dei Service Level Agreement (SLA) definiti nell'allegata tabella.

Si precisa che il mancato rispetto dei parametri convenuti, senza che vi sia un giustificato motivo, comporterà l'applicazione delle penalità ivi previste.

<b>Attività</b>	<b>Frequenza</b>	<b>SLA</b>	<b>Penale</b>
Programma di attività	Annuale	Secondo le scadenze del Calendario FAC	50 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata
Relazione annuale	Annuale	Secondo le scadenze del Calendario FAC	50 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata
Relazione semestrale	Semestrale	Secondo le scadenze del Calendario FAC	50 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata
Verbale di compliance	Secondo la frequenza prevista nel Piano delle Attività	Entro 6 mesi dalla data di inizio dell'attività così come pianificata nel Piano delle attività	50 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata
Visto di conformità	Ad evento	Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle richieste complete della documentazione richiesta dalla Funzione, salvo	30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata
Parere di conformità			

Attività	Frequenza	SLA	Penale
Valutazione di conformità		particolari esigenze e/o eventi esterni non rientranti nella sfera di controllo della Funzione di Conformità	
Gestione del Gruppo di lavoro	In caso di variazione del gruppo (per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali)	La Funzione dovrà inviare una comunicazione a FINAOSTA garantendo l'impiego di risorse sostitutive di pari livello professionale a quelle sostituite e un periodo di affiancamento, salvo eventi non rientranti nella sfera di controllo della Funzione di Conformità	

Sarà possibile definire, di comune accordo tra le Parti, degli ulteriori SLA e permettere alla Società la relativa misurazione. L'eventuale mancato rispetto di livelli di servizio determinerà penali che saranno regolate secondo le modalità concordate tra le Parti.

La Società si riserva l'incondizionata facoltà di impartire all'Appaltatore ulteriori istruzioni per lo svolgimento dell'incarico ad esso assegnato, ove ciò sia funzionale alla sana e prudente gestione della medesima Società.

L'Appaltatore è tenuto a conformarsi a tali istruzioni, eccetto laddove ritenga che le istruzioni siano contrarie alla normativa applicabile alle attività indicate all'art. 2.

Resta inteso che l'attività svolta in esecuzione del presente contratto non implicherà limitazione al diritto da parte della Società, dei revisori contabili e delle Autorità di Vigilanza di accedere, presso la sede legale e le eventuali sedi secondarie dell'Appaltatore, alle informazioni e a tutta la documentazione utile per l'attività di controllo e supervisione, al fine di verificare l'adequatezza della struttura organizzativa, nonché a tutte le procedure tecnico-amministrative, e le relative risultanze, attinenti alla Funzione svolta dall'Appaltatore, per conto della Società, in esecuzione del presente contratto.

L'Outsourcer si impegna a far sì che tutti gli elaborati contabili di pertinenza correlati allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto siano prontamente disponibili per la Società.

L'Appaltatore, nel caso in cui riscontrasse irregolarità e/o carenze nella prestazione del Servizio ovvero vi fossero sviluppi che potrebbero incidere in modo rilevante sulla sua capacità di svolgere la Funzione in maniera efficace e in conformità con la normativa ed i requisiti vigenti,

dovrà segnalarlo prontamente alla Società, e si impegna comunque alla eliminazione delle suddette anomalie.

#### Art. 6 (Inadempienze e penalità)

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente contratto, FINAOSTA invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non provveda a rimuovere le inadempienze contestate, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, FINAOSTA applicherà le penali previste per gli SLA individuati all'art. 5 ovvero, se non ivi indicate, una penale pari a *(0,3 pro mille dell'importo di contratto)* per ogni giorno di ritardo dal termine previsto.

La penalità sarà applicata a mezzo PEC e sarà immediatamente esecutiva, anche in caso di contestazioni o gravame, senza pregiudizio del rimborso delle spese che FINAOSTA dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penalità.

L'importo delle penali non potrà essere superiore al 10 % dell'importo netto contrattuale, resta salva la risoluzione per inadempimento contrattuale da parte di FINAOSTA.

L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell'Appaltatore dipendenti dal presente contratto e, per l'eventuale eccedenza, con l'incameramento pro-quota della cauzione definitiva; è fatto comunque salvo il risarcimento del danno ulteriore.

#### Art. 7 (Continuità operativa e gestione emergenze)

In caso di emergenza, l'Appaltatore garantisce di aver adottato soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza  
*offerta tecnica*

In ogni caso l'Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente la Società di qualsiasi evento che possa compromettere la capacità dell'Appaltatore di garantire il servizio, nonché si impegna a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile della Funzione risulti, in caso di emergenza, impossibilitato a prestare il Servizio, l'Appaltatore garantisce le seguenti soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza:

*offerta tecnica*

#### Art. 8 (Referente aziendale per l'attività esternalizzata)

In attuazione di quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione individua e nomina, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, un Referente aziendale per l'attività esternalizzata.

Il Referente aziendale, chiamato Referente interno della Funzione Compliance esternalizzata (per brevità "Referente interno"), rappresenta il collegamento tra l'outsourcer e gli organi aziendali. In tale veste, il Referente interno ha il compito di:

- i. concorrere alla definizione del Programma di attività della Funzione Compliance, supervisionandone la realizzazione nel corso del periodo di riferimento;
- ii. agevolare l'azione dell'outsourcer al fine di consentire lo svolgimento delle attività assegnate;
- iii. monitorare la corretta esecuzione delle attività richieste all'outsourcer e segnalare agli organi aziendali eventuali ritardi e/o inefficienze nell'esecuzione delle attività programmate;
- iv. segnalare all'outsourcer eventuali situazioni anomale ed eventuali provvedimenti urgenti o necessari per la loro rimozione;
- v. ove ritenuto opportuno, trasmettere le risultanze delle attività di controllo effettuate dall'outsourcer ad altri Direzioni/Servizi/Uffici rispetto ai destinatari già individuati dalla Funzione Compliance;
- vi. verificare, nel continuo, i livelli di servizio e l'adeguatezza del processo di gestione del rischio di non conformità.

Le attività svolte dall'Appaltatore saranno monitorate dal referente dell'attività esternalizzata attraverso la verifica del rispetto dei livelli di servizio pattuiti in fase contrattuale.

Con cadenza annuale, il Referente interno della Funzione esternalizzata predispone la Relazione Annuale del Referente Interno Funzione Compliance Esternalizzata, al fine di verificare la permanenza nel tempo dei presupposti per l'esternalizzazione.

Il Referente interno riceve dalla Funzione Compliance:

- ✓ la Relazione annuale dell'attività svolta nell'anno, unitamente al Programma di attività;
- ✓ la Relazione semestrale sull'attività svolta nel semestre precedente;
- ✓ il verbale di compliance al termine di ciascuna verifica svolta;
- ✓ il visto di conformità, propedeutico all'approvazione della normativa interna;
- ✓ il parere di conformità, relativo alle analisi svolte dalla Funzione a seguito di richiesta di approfondimento formulata dalla Direzioni/Servizi/Uffici in merito ad una specifica disposizione normativa;
- ✓ la valutazione di conformità, che formalizza gli esiti dell'analisi effettuata a fronte della proposta di introduzione/modifica di nuovi prodotti/servizi.

#### Art. 9 (Obblighi della Società)

La Società, al fine di permettere all'Appaltatore, il tempestivo e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati in esecuzione del presente contratto, consentirà a quest'ultima ed in particolare al Responsabile della Funzione, in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione, l'accesso:

- ✓ ai propri locali;
  - ✓ al proprio sistema informativo;
  - ✓ alla documentazione relativa alla propria attività;
  - ✓ alle proprie scritture contabili;
  - ✓ ad ogni altra documentazione e/o informazione ritenuta utile per l'esecuzione del contratto;
- garantendo espressamente all'Appaltatore l'accesso alle informazioni e/o alla documentazione qualora conservate presso terzi.

La Società, inoltre, al fine di permettere all'Appaltatore il tempestivo e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati in esecuzione del presente contratto, fornirà a quest'ultima copia della seguente documentazione:

- corrispondenza con l'Organo di Vigilanza (Banca d'Italia);
- verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato di Direzione di Gruppo nonché i verbali della Società di Revisione con riferimento agli ambiti di loro competenza;
- documentazione sulla quale la Funzione sarà eventualmente chiamata a fornire un supporto consultivo;
- reclami presentati per iscritto dai clienti, completi dell'eventuale documentazione necessaria ai fini della loro analisi e valutazione, nonché l'esito finale dei suddetti reclami, contenente le determinazioni assunte dalla Società e dalla stessa comunicate per iscritto ai clienti.

La Società, in relazione allo svolgimento dei compiti attribuiti alla Funzione, contribuirà all'efficiente esecuzione del Servizio fornendo le prestazioni, il personale, e le risorse necessarie. La Società si obbliga, in particolare, a:

- ✓ collaborare con l'Appaltatore riscontrando sollecitamente le richieste da questa avanzate;
- ✓ fornire all'Appaltatore tempestivamente ed in modo completo, affidabile ed accurato tutte le informazioni, dati e documenti richiesti al fine di svolgere le verifiche e degli obiettivi fissati dalla Funzione di Conformità;
- ✓ partecipare a riunioni, incontri e interviste utili per la corretta esecuzione del servizio.

#### Art. 10 (Conflitti di interesse)

L'Appaltatore dichiara di non avere al momento della sottoscrizione del contratto alcun conflitto di interesse con FINAOSTA.

Qualora durante la vigenza del Contratto dovesse individuarsi una circostanza (di seguito "Circostanza") che possa fare ritenere esistente o potenzialmente esistente un conflitto di interessi fra la Società e l'Appaltatore (di seguito, per brevità, le "Parti"), ciascuna delle Parti dovrà comunicare all'altra per iscritto tale Circostanza.

Le Parti, entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione, dovranno incontrarsi per valutare la Circostanza al fine di condividere l'adozione di opportune cautele per gestire la Circostanza stessa in modo da limitare e/o monitorare gli effetti del conflitto di interessi.

Qualora le Parti dovessero ritenere sussistente una Circostanza e qualora questa dovesse essere di entità tale da rendere il conflitto di interesse potenzialmente ed eccessivamente incidente sulla relazione fra le Parti e/o sull'adempimento al presente contratto, la Società avrà diritto di recedere dal contratto stesso con preavviso di 10 (dieci) giorni e con il solo obbligo di versare il corrispettivo dovuto per i servizi e/o le attività effettivamente prestate da intendersi comprensivo dei costi sostenuti e senza obbligo di versare nulla di ulteriore a qualunque titolo.

#### Art. 11 (Riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'esecuzione dell'incarico)

L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del presente contratto, nonché successivamente alla cessazione di quest'ultimo per qualsiasi causa intervenuta, con esclusione di quanto sia nel frattempo divenuto di dominio pubblico, a:

- a) mantenere strettamente riservati e a non divulgare o altrimenti rendere noti a terzi i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione e/o in esecuzione al contratto;
- b) non utilizzare quanto al precedente punto a) per scopi diversi, in tutto o in parte, da quelli contemplati nel contratto.

Resta inteso che i risultati delle attività svolte dall'Appaltatore in esecuzione del servizio sono di proprietà esclusiva della Società.

*offerta tecnica*

#### Art. 12 (Durata)

L'incarico di cui al presente contratto ha una durata di trentasei (36) mesi decorrente dal \_\_\_\_\_ con termine il \_\_\_\_\_, senza tacito rinnovo; resta fermo quanto previsto all'art. 16.

#### Art. 13 (Corrispettivi e pagamenti)

La Società corrisponderà all'Appaltatore per lo svolgimento dell'incarico di esternalizzazione della Funzione di Conformità, a decorrere dalla data di stipula del contratto, il compenso annuale onnicomprensivo di rimborsi o spese, inclusi rimborsi spese di viaggi, trasferte e spese di segreteria, al netto degli oneri fiscali pari ad euro \_\_\_\_\_.



Il corrispettivo sarà fatturato alla Società con cadenza trimestrale posticipata e sarà pari a euro \_\_\_\_\_.

Tutti i pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il pagamento è inoltre subordinato alla verifica prevista dal Decreto Ministeriale n. 40/2008 (eventuale situazione di inadempienza presso il Concessionario della riscossione).

Ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (di modifica dell'art. 17-ter del DPR 633/1972), FINAOSTA applicherà la scissione dei pagamenti sulle fatture ricevute (c.d. split payment) per l'acquisizione di beni e servizi.

Le fatture emesse dovranno riportare l'IVA esposta e l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" (il *meccanismo split payment* sarà comunque applicato anche in assenza di detta annotazione).

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al contratto (CIG 89114519FF), dovrà essere inviata a FINAOSTA in formato "FatturaPA" attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 e s.m.i. con il seguente Codice Destinatario: 4ODRHM. L'Appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura tra cui l'inserimento obbligatorio del codice CIG nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per l'accettazione e la tempestiva liquidazione da parte di FINAOSTA.

#### Art. 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. \_\_\_\_\_, intestato all'Appaltatore presso la banca \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico

bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### Art. 15 (Recesso)

FINAOSTA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. In caso di recesso di FINAOSTA, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Inoltre, ciascuna delle Parti potrà recedere per giusta causa dal presente contratto, con 15 giorni di preavviso, mediante unilaterale dichiarazione da effettuarsi a mezzo PEC:

- ✓ in caso di apertura di procedure concorsuali in capo a l'Appaltatore e/o alla Società;
- ✓ in caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio;
- ✓ in caso di eventi che possano compromettere la capacità dell'Appaltatore di garantire il servizio.

FINAOSTA ha inoltre il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito richiesto dal citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

La Società, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi causa intervenuta, dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile della Funzione, tassativamente, entro e non oltre la data in cui il contratto avrà termine.

#### Art. 16 (Risoluzione)

Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., previo invio di specifica diffida ad adempiere, a mezzo PEC, in caso di grave ed essenziale inadempimento del contratto stesso, salvo che la Parte inadempiente non provveda a porre rimedio a tale

inadempimento entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta inviata dall'altra Parte.

Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto, fermo restando l'obbligo della Parte inadempiente di risarcire il danno sofferto dall'altra Parte.

La Società potrà inoltre risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- ✓ mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore dei controlli previsti, senza che vi sia un giustificato motivo;
- ✓ la mancata trasmissione da parte dell'Appaltatore al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della prevista relazione annuale e/o del Programma di attività;
- ✓ cessi di possedere, per qualsiasi motivo, i requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente per l'espletamento dell'incarico, ovvero si verifichino fatti che interessano l'Outsourcer idonei a far venir meno il rapporto fiduciario fra l'Outsourcer e la Società;
- ✓ l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- ✓ l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- ✓ l'affidamento a terzi, mediante subappalto o sotto altra forma, delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- ✓ il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla nomina a responsabile esterno al trattamento dei dati e, in generale, di quelli derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016).

L'Appaltatore potrà inoltre risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazioni da parte della Società di normative che possano avere ripercussioni dirette e/o indirette sulla Funzione di Conformità assunta dall'Appaltatore medesima con il presente contratto.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione del presente contratto, avrà diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

In ogni caso di risoluzione del contratto, da comunicarsi tramite PEC, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che FINAOSTA dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### Art. 17 (Obblighi dell'Appaltatore in caso di cessazione del contratto)

Nel caso di cessazione del contratto, per qualsivoglia ragione, l'Appaltatore, al fine di preservare la continuità delle attività, si impegna:

- i. ad assicurare, ove richiesto dalla Società, la prosecuzione della prestazione delle attività secondo le previsioni del presente contratto, fermo restando il diritto dell'Appaltatore a

percepire il compenso di cui all'art. 13 sino ad un massimo di 6 (sei) mesi dalla data di cessazione dell'efficacia del contratto;

- ii. a prestare la dovuta assistenza alla Società nella fase di migrazione delle attività ad un nuovo fornitore terzo o a risorse interne alla Società, e a cooperare in generale con la Società ed il nuovo fornitore, per ogni ragionevole esigenza al fine di permettere alla Società di fruire delle Attività in modo continuativo e senza interruzioni;
- iii. a mettere a disposizione della Società, su richiesta di quest'ultima, i supporti cartacei o informatici contenenti dati, documenti o informazioni che siano in possesso o comunque nella disponibilità dell'Appaltatore in relazione all'esecuzione delle attività.

#### Art. 18 (Responsabilità)

La sottoscrizione del presente contratto non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità nei confronti di terzi degli Organi Sociali della Società. La Società continua ad essere pienamente responsabile del corretto esercizio dei compiti esternalizzati e del rispetto delle rilevanti prescrizioni normative.

L'Outsourcer si impegna a svolgere le attività previste dal presente contratto secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, in base a quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile. L'Outsourcer è responsabile nei confronti della Società per la prestazione delle attività previste dal presente contratto, entro il limite massimo corrispondente al valore totale per tutta la durata del contratto del corrispettivo indicato all'art. 13 (IVA esclusa), fatti salvi i limiti inderogabili di Legge.

Nessuna delle Parti potrà essere considerata responsabile, totalmente o in parte, per il mancato o ritardato rispetto degli obblighi assunti con il presente contratto per forza maggiore o caso fortuito o altri eventi non prevedibili ad esse non imputabili.

#### Art. 19 (Cauzione)

L'esecuzione del contratto sarà garantita dalla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), prestata mediante fideiussione n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_.

L'istituto garante, così come emerge dalla causale della polizza, ha espressamente dichiarato:

- a) di avere preso visione del contratto e della documentazione allegata;
- b) di rinunciare al termine previsto dall'art. 1957 del Codice civile;
- c) di obbligarsi a versare a prima richiesta a FINAOSTA, su semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, la somma garantita o la minore somma richiesta da FINAOSTA;
- d) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

#### Art. 20 (Copertura assicurativa e manleva)

L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver sottoscritto polizze di assicurazione a copertura di tutti rischi afferenti ai Servizi svolti in forza del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa, con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità \_\_\_\_\_ con un massimale minimo pari a € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00).

#### Art. 21 (Subappalto)

Resta espressamente inteso che l'Appaltatore non ha diritto di subappaltare alcuna parte dei servizi oggetto del contratto.

#### Art. 22 (Modifiche e integrazioni)

L'Appaltatore, senza il consenso di FINAOSTA, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario aumentare o diminuire la prestazione prevista da parte di FINAOSTA si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Appaltatore e che siano ritenute opportune da FINAOSTA.

#### Art. 23 (Norme di sicurezza)

L'Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

#### Art. 24 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti)

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 25 (Referenti e comunicazioni)

Per la regolare esecuzione del contratto:

- FINAOSTA S.p.A. nomina come Referente: \_\_\_\_\_;
- l'Appaltatore nomina come Referente: \_\_\_\_\_.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse ai rispettivi Referenti.

In caso di impedimento del Referente, FINAOSTA e l'Appaltatore dovranno darne tempestivamente notizia alla controparte, indicando contestualmente il nominativo del sostituto Referente.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse tramite fax, email, pec o raccomandata A.R., ove previsto, ai seguenti indirizzi:

- FINAOSTA: \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_;
- Appaltatore: \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_.

#### Art. 26 (Spese e regime fiscale)

Il contratto è stipulato in modalità elettronica e sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo, se prevista, è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

#### Art. 27 (Clausola protezione dei dati personali)

FINAOSTA e l'Appaltatore (le Parti) garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del Contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Le Parti prendono atto che l'Appaltatore tratta i dati per conto di FINAOSTA. A tal scopo la FINAOSTA in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, avendo valutato l'esperienza, l'affidabilità, la capacità e le strutture richieste per la protezione dei dati personali, riconosce l'Appaltatore "Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali" ai sensi dell'allegato n. \_\_\_\_.

L'allegato n. \_\_\_\_ costituisce parte integrante del presente contratto ed elenca le misure organizzative e tecniche predisposte dall'appaltatore per garantire la sicurezza dei dati.

#### Art. 28 (Obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'approccio metodologico proposto in sede di gara)

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nell'offerta tecnica ("approccio metodologico" in allegato) prodotta in sede di gara, in particolare con riferimento:

#### Art. 28 (Clausola "231")

Anche con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire, fra l'altro, la commissione dei reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario della Società che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile all'indirizzo [http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice\\_etico](http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice_etico)

Il contratto potrà, comunque, essere risolto ex art. 1456 c.c., in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti di l'Appaltatore per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Committente la quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..

#### Art. 30 (Foro competente)

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, nonché degli atti ad esso conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di Aosta.

#### Art. 30 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Allegati:

- A) Offerta tecnica \_\_\_\_\_;
- B) CV del \_\_\_\_\_;
- C) Nomina a Responsabile Esterno;
- D) Informativa privacy.